

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno 2014, del mese di febbraio,

Tra

il dott. Paolo Dominioni, nato a Bergamo il 18 settembre 1961, dirigente della Provincia di Verona domiciliato per la Sua carica presso la sede della Provincia in via delle Franceschine 10 che interviene per conto della Provincia di Verona, c.f. 00654810233, di seguito indicata come "Comodante", autorizzato a stipulare i contratti per scrittura privata dall'articolo 23 comma 2 del regolamento per la disciplina dei contratti e per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale numero 490 del 7 febbraio 2014

e

il dott. Luigi Altamura, nato a Bolzano il 15 gennaio 1968, in qualità di dirigente dell'unità organizzativa Polizia Municipale di Verona, domiciliato per la Sua carica presso la sede del Comune di Verona in via del Pontiere n. 32 A, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Verona, c.f. 00215150236, di seguito indicata come "Comodatario".

Premesso che:

- la Provincia di Verona è proprietaria del seguente bene, assegnato al Settore trasporti traffico mobilità:
etilometro marca Draeger, modello alcoltest 7110 / MK III, numero di matricola ARXC0039, omologato per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli, inventariato al numero 43578 di inventario dell'ente;
- la Provincia è impegnata da tempo nella promozione e nell'attuazione di iniziative in materia di educazione e sicurezza stradale, anche in collaborazione con gli enti territoriali e locali del territorio veronese, in quanto tra gli obiettivi statutari ha il perseguimento della

sicurezza sociale e della tutela attiva della persona e della famiglia e quindi deve contribuire a limitare il fenomeno degli incidenti stradali che incide profondamente sulla struttura sociale locale;

- con deliberazione n. 227 del 21 novembre 2013 la Giunta provinciale ha stabilito di concedere i suddetti beni ai comandi di polizia locale dei comuni e delle unioni dei comuni del territorio provinciale in comodato d'uso per un periodo di tre anni dalla data di stipula del contratto, per il potenziamento dei controlli del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli effettuati sul territorio di competenza;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) del settore trasporti per l'anno in corso prevede "attività di miglioramento e di sviluppo relative alla sicurezza stradale", in particolare il supporto ai comuni per le attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza",

Tutto ciò premesso, le parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 (Oggetto del comodato)

1. La Provincia di Verona concede in comodato al comune di Verona, che a tal titolo riceve e accetta, il seguente bene mobile:
etilometro marca Draeger, modello alcoltest 7110 / MK III, numero di matricola ARXC0039, omologato per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli, inventariato al numero 43578 di inventario dell'ente, corredato da tastiera, valigetta per il trasporto, libretto metrologico.
2. Il bene sopra descritto dovrà essere utilizzato esclusivamente dagli operatori della Polizia Municipale di Verona per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli.

ARTICOLO 3 (Gratuità)

Le parti convengono, conformemente a quanto previsto all'articolo 1803, comma 2, del codice civile, che il comodato è a titolo gratuito.

ARTICOLO 4
(Durata)

1. La durata del presente contratto è convenuta in tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
2. Alla scadenza del contratto il bene dovrà essere restituito alla Provincia.
3. Qualora prima della scadenza sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno del comodante, la Provincia potrà chiedere la restituzione immediata del bene, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1809, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 5
(Effetti del contratto - obblighi del soggetto assegnatario)

1. Il contratto si perfeziona con la consegna del bene al "comodatario".
2. Il comodatario si obbliga a servirsi del bene per l'uso cui è destinato, custodendo e conservando la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il comodatario utilizzerà il bene esclusivamente per il controllo del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli.
4. Il comodatario non può concedere a terzi il godimento del bene nè a titolo gratuito nè a titolo oneroso.
5. Il comodatario ha l'obbligo di mantenere il bene e di provvedere alla revisione periodica annuale con totale onere della spesa a suo esclusivo carico.
6. Sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione del bene, quelle sostenute per servirsi della cosa e in particolare le spese di manutenzione.
7. Il comodatario ha obbligo di utilizzo del bene e di rendicontazione annuale del numero di controlli effettuati attraverso il bene assegnato.
8. Il comodatario deve far pervenire alla Provincia la rendicontazione annuale entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
9. Ogni intervento per la conservazione e manutenzione del bene dovrà essere autorizzato dalla Provincia.

ARTICOLO 6
(Restituzione del bene)

1. Alla scadenza del contratto il comodatario dovrà restituire il bene di cui all'articolo 2 comma 1 del presente contratto nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

2. La Provincia avrà facoltà di chiedere la restituzione dell'apparecchiatura assegnata in qualsiasi momento, dandone preavviso di 15 giorni, qualora risulti il non utilizzo o l'utilizzo non adeguato del bene stesso.
3. La Provincia potrà chiedere la restituzione dell'apparecchiatura assegnata in caso di mancata rendicontazione annuale o quando dalla rendicontazione annuale risulti un numero di controlli effettuati inferiore a quello previsto dichiarato nella domanda di assegnazione. L'apparecchiatura assegnata dovrà essere riconsegnata al recapito indicato dalla Provincia entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione.
4. Alla scadenza del termine il comodatario dovrà riconsegnare il bene concesso al domicilio del comodante, vale a dire presso la sede della Provincia di Verona, in via delle Franceschine n. 10.

ARTICOLO 7
(Normativa applicabile)

Per quanto non previsto con il presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del codice civile.

ARTICOLO 8
(Foro competente)

Le Parti convengono che, in caso di controversie riguardanti il presente contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente, la competenza territoriale sarà del Foro di Verona.

ARTICOLO 9
(Registrazione e bollo)

1. Le parti danno atto che il presente contratto, avendo ad oggetto beni mobili, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte seconda, allegata al decreto del presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

ARTICOLO 10
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Il comodatario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e pubblicata sul sito web – www.provincia.vr.it - alla voce "Privacy" della pagina iniziale del portale della Provincia.
2. La Provincia informa il comodatario che "Titolare" del trattamento è la Provincia stessa con sede a Verona, in via S. Maria Antica 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto e all'esecuzione dello stesso, responsabile è il dott. Paolo Dominioni, dirigente del Settore trasporti, traffico mobilità.

3. Detto dirigente è indicato nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al predetto documento "Informativa per l'utenza esterna".

Le parti approvano, confermano e sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale.